

2) Secondo motivo, vertente sullo snaturamento da parte del TFP di fatti ed elementi di prova, tanto laddove il TFP ha concluso che la ricorrente beneficiava della tutela prevista dall'articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, quanto laddove il TFP ha concluso che la ricorrente non ha fornito il minimo indizio della circostanza che l'indagine amministrativa condotta nei suoi confronti sarebbe stata avviata quale rappresaglia (relativamente ai punti 87, 88 e 94 della sentenza impugnata).

Ricorso proposto il 30 settembre 2013 — Kenzo/UAMI — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Causa T-528/13)

(2013/C 367/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui questa ha accordato la registrazione internazionale n. 1016724 che designa l'Unione europea al marchio «Kenzo Estate» per: «Olio d'oliva (alimentare); olio di vinacciolo (alimentare); oli e grassi alimentari; uva passa; frutta e verdura trasformata; verdura congelata; frutta congelata; legumi crudi; prodotti a base di carne trasformata; frutti di mare trasformati» della classe 29; «Prodotti di pasticceria, pane e panini; aceto di vino; olio da condimento; condimenti (diversi da spezie); spezie; sandwich; pizze; hot dog (sandwich); torte di carne; ravioli» della classe 30; e «Uva (fresca); olive (fresche); frutta (fresca); verdure (fresche); semi e bulbi» della classe 31;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;
- condannare Kenzo Tsujimoto alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE», per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 — registrazione internazionale n. W 1 016 724

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario «KENZO», per prodotti delle classi 3, 18 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 7 ottobre 2013 — Vakoma/UAMI — VACOM (VAKOMA)

(Causa T-535/13)

(2013/C 367/57)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vakoma GmbH (Magdeburgo, Germania) (rappresentante: P. Kazzler, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH (Jena, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Respingere l'opposizione n. B1 833 915 in quanto infondata, previo annullamento della decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 1° agosto 2013, procedimento R 0908/2012-1, notificata il 6 agosto 2013, nonché della decisione della divisione d'opposizione del convenuto del 12 marzo 2012;
- condannare il convenuto alle spese.